

STUDIO LEGALE
avv. Rosamaria VENTURA
via Bruno Amantea 4
Cell. 348/1894079
87100 - Cosenza
e. mail: rosamaria.ventura@alice.it
pec: avv. rosamaria.ventura@pec.giuffre.it

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA

Sezione Lavoro e Previdenza

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

PER

La prof. Teresa Egidio nata a Cosenza il 07/09/1970, c. f GDETRS70P47D086K residente in via del Santuario 40/C, Cosenza, rapp.ta e difesa per la presente procedura dall'avv. Rosamaria Ventura, c. f. VNTRMR66S64I114Z, nel cui studio sito in Cosenza, via Bruno Amantea, 4 pec: avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it, elettivamente domicilia giusta procura in calce

contro

MIUR, in persona del Ministro, legale rapp.te p.t viale Trastevere - Roma

USR CALABRIA, in persona del Dirigente legale rapp.te p.t, via Lungomare - Catanzaro

ATP La Spezia Ufficio IV in persona del Dirigente legale rapp.te p.t , viale Italia 87- La Spezia

ATP Cosenza Ufficio V, in persona del Dirigente legale rapp.te p.t via R . Montagna - Cosenza

tutti domiciliati ex legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

Fatto

La prof. Teresa Egidio, è una docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado classe di concorso A060 - Sostegno AD01. La sua attuale sede di titolarità è il Liceo Statale G. Mazzini di La Spezia.

Nell'anno 2016, partecipava alla mobilità prevista e disciplinata dal CCNI mobilità dell'08/04/2016 e dall'ordinanza 241/2016, indicando tra le sedi preferite quelle della provincia di Cosenza a



cominciare dall'ambito territoriale Calabria 03. La mobilità 2016, avveniva, sulla base delle previsioni contrattuali, secondo una sequenza distinta in fasi:

fase A per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui era stata assegnata la sede provvisoria;

fase B, per gli assunti entro il '14/15 che potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito. Quest'ultima era poi divisa in 3 sottofasi: B1 per i trasferimenti interprovinciali docenti assunti ante 2014/2015, B2 mobilità professionale (passaggi di cattedra e ruolo) e B3 docenti assunti ante 2014/15 da GM 2012. Le ultime due sottofasi beneficiavano di un accantonamento dei posti ;

fase C, per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ex legge 107/2015 provenienti da GAE, i quali, *“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”*, partecipavano alla mobilità su base nazionale, *“secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”* e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche *“d'ufficio”*;

fase D, per gli assunti 2015/2016 da Graduatoria di merito derivante dal concorso 2012 , che vi partecipavano, *“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”*.

Essendo assunta in periodo antecedente al 2015 la prof. Egidio partecipava alla fase B1 della mobilità, con punteggio totale 101.0 derivante dalla somma del suo punteggio base per titoli e servizio pari a 50.0, oltre il punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento pari a 6.0, ed il punteggio per il servizio su sostegno di 45.0.

All'esito delle suddette procedure di mobilità riceveva comunicazione di non aver ottenuto per l'a.s. 2016/2017 alcun trasferimento. Tuttavia, dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato, verificava che veniva assegnato 1 posto nell'ambito Calabria 0003 ad un docente appartenente alla fase C e con minore punteggio e precisamente il docente Nociti Damiano . La ricorrente presentava quindi istanza di conciliazione chiedendo di essere trasferita in detto ambito territoriale oggetto della prima preferenza espressa nella sua domanda, ma non veniva nemmeno convocata dall' ATP di Cosenza .



Nell' anno 2017, la ricorrente reiterava la domanda di trasferimento, ma nemmeno in tal caso riusciva a soddisfare la sua richiesta, atteso l'esiguo numero dei posti messi a disposizione per la mobilità che venivano destinati alla mobilità provinciale.

Uguale esito si aveva nel 2018.

Il 27/12/2018 l'ATP di Cosenza pubblicava il decreto n 13288 con il quale rendeva noto che nella mobilità dell'anno scolastico 2016/17 aveva, per errore, assegnato 7 posti a docenti che dovevano invece trovarsi in esubero nazionale. L'indebita occupazione di questi sette posti sebbene abbia riguardato altre classi concorsuali (A046, A027) in realtà ha prodotto conseguenze anche sulla disponibilità dei posti di sostegno, poiché molti docenti hanno optato per il trasferimento sui posti di sostegno (per come si evince dalla consultazione dei bollettini dei trasferimenti) sapendo di non aver disponibilità nella loro materia di insegnamento, occupando così sedi che avrebbero potuto essere disponibili per altri aventi diritto.

Tanto premesso, atteso che dagli esiti dei trasferimenti disposti dal Miur, a far data dal 2016, si evincono anomalie ed irregolarità nelle procedure seguite, che la ricorrente aveva, invece, pieno titolo di ottenere la mobilità richiesta ed attesa da tanti anni, si insta per l'accoglimento del ricorso per i seguenti motivi di diritto:

DIRITTO

Violazione dell'art 1 co 108 legge 107/2015 e dlgs 297/94 in materia di mobilità

Il quadro normativo della procedura di mobilità avviata nel 2016 è costituito in primo luogo dal co 108 dell'art 1 legge 107/2015, secondo cui: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico e di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle*



operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”

Prima della cosiddetta legge sulla buona scuola, il dlgs n. 297/94 articoli 462 e 463, attualmente in vigore, prevedeva in materia di assunzioni: *I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”* **“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.**

A fronte di tali previsioni legislative che pongono, quale criterio di prevalenza nei trasferimenti, i titoli ed il servizio o comunque non prevedono alcun trattamento differenziato e di favore per singole categorie di docenti, il MIUR, in accordo con i sindacati firmatari del contratto, disciplinava la mobilità 2016 fissando criteri generali, agli artt. 6 e 8 CCNI del 08/04/2016, difformi dalle indicazioni del legislatore. Infatti, eseguiva le movimentazioni per categorie di docenti (la sopradetta distinzione in fasi), non dava alcun rilievo ai punteggi, rappresentativi della carriera del docente, facendo riferimento ai citati requisiti (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) solo all'interno di ciascuna categoria, attuando anche un illegittimo accantonamento dei posti in favore degli assunti ex concorso 2012 al di fuori di ogni previsione di legge.

Il Miur, inoltre, affidava la messa in atto del piano dei trasferimenti, già illegittimo nelle sue previsioni generali, al famigerato algoritmo che ha elaborato i dati inseriti ancora più caoticamente di quanto fissato in contratto, tanto da produrre risultati irrazionali, che hanno indotto l'amministrazione a tenerne nascosto, ancora a tutt'oggi, il meccanismo. Da notare che perfino l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, rispondendo di recente ad una interrogazione parlamentare ha definito tale algoritmo e la conseguente mobilità 2016 **“aberrante”**, a definitivo suggello dell'illegittimità delle operazioni odiernamente contestate. In effetti, basta guardare il bollettino dei trasferimenti per verificare quanto i risultati siano disomogenei, incongruenti e privi di logica.

Nel caso di specie, nella classe di concorso A060 all'epoca contrassegnata nei bollettini dei trasferimenti con la lettera H, venivano assegnati 2 soli posti nella provincia di Cosenza ed uno di



questi ad un docente fase C che avrebbe dovuto essere soddisfatto successivamente alla ricorrente appartenente alla fase B1.

La mobilità per fasi, ha in definitiva mortificato le professionalità e competenze acquisite dai docenti e, soprattutto, svilito il principio del merito che dovrebbe regolare le procedure di assunzione ed i trasferimenti del personale docente, come in ogni altro settore della p.a. La violazione del criterio meritocratico, d'altronde, è stata accertata e valutata illegittima da varie pronunce giurisprudenziali di merito, all'esito di procedimenti instaurati da docenti ingiustamente postergati nella soddisfazione della loro domanda di trasferimento. Tra queste: Tribunale di Pordenone n. 58/18, Il Tribunale di Ravenna ordinanza 3.02.2017; Tribunale di Bergamo del 23/02/2018 ; Tribunale Di Barcellona Pozzo di Gotto del 03/03/2017.

L'aver demandato ad un algoritmo la definizione dei trasferimenti a livello nazionale ha inoltre violato gli obblighi di trasparenza e di motivazione delle decisioni amministrative atteso che il Miur non è mai stato in grado di spiegare l'iter logico e giuridico che lo ha portato a preferire un docente all'altro ed al perché un sistema matematico abbia prodotto tanti anomali risultati .

Vi è poi il fatto ulteriore che, a distanza di tre anni, l'ATP di Cosenza riconosceva (con il decreto n. 13288 del 27/12/2018 di aver commesso un errore, assegnando ben 7 posti di titolarità a docenti non aventi diritto, ciò ha alterato gli esiti della mobilità con un effetto a catena che si è riverberato sia in via diretta sui docenti appartenenti alle classi di concorso dei sette docenti beneficiari dell'errore, sia, indirettamente, sui docenti di sostegno poiché molti docenti hanno optato per tale insegnamento non trovando posto sulle altre classi di concorso. E d'altra parte basta leggere i bollettini dei trasferimenti degli ultimi tre anni, per constatare quanti siano i docenti che da materia sono passati sul sostegno per comprendere quanto sia stato pregiudizievole tale errore per gli specializzati sul sostegno, come la ricorrente.

Negli anni, 2017, 2018 il Miur avrebbe potuto rettificare gli errori commessi, nella mobilità straordinaria del 2016, ristabilendo i giusti criteri di assegnazione delle sedi, ma invece ha limitato la mobilità al solo 30% dei posti disponibili, mostrando indifferenza verso i docenti vittime degli errori e delle illegittimità dell'algoritmo e del contratto, e così permettendo il rientro solo a coloro che godono di titoli di precedenza. Non solo, dato che la mobilità successiva al 2016 è stata configurata come facoltativa, tutti i docenti che avevano ottenuto la sede preferita a seguito di errori della procedura dell'anno prima hanno avuto la possibilità, non presentando domanda, di conservare il loro posto e



consolidare, così, la loro posizione abusiva, ciò a scapito degli altri aventi diritto ai quali è rimasta la via giudiziaria quale unica possibilità di ottenere riconoscimento dei diritti lesi.

A causa di tale situazione la ricorrente è costretta alla permanenza fuori sede in solitudine a distanza di circa mille Km dal luogo di residenza della sua famiglia, con grave disagio esistenziale. Inoltre, vi è il dato economico da considerare, la funzione costituzionale dello stipendio è quella di garantire un'esistenza dignitosa al lavoratore, ed è evidente che nel caso di specie l'impiego di cospicua parte di esso per le spese di viaggio e di soggiorno in altra città, mini tale funzione, esaurendosi l'esiguo importo di circa € 1.500,00 mensili (spesso decurtati da tasse e ritenute fiscali e previdenziali varie) per l'espletamento dell'attività lavorativa. A ciò si aggiunga il danno psicofisico dovuta allo stress di condurre una vita da pendolare, la limitazione alla sua vita di relazione fortemente penalizzata dall'impegno lavorativo fuori provincia, tanto che la ricorrente ha dovuto finora rinunciare a formare una propria famiglia, a causa della difficile gestione della sua situazione di precarietà lavorativa.

Infine, si sottolinea che non varrebbe la eventuale giustificazione da parte del Miur, del mancato trasferimento della docente per assenza di posti disponibili, dato che è prassi dell'ATP di Cosenza, al pari di altri, di assegnare i trasferiti in virtù di provvedimento giudiziale o amministrativo, **in soprannumero sugli ambiti, non pregiudicando la posizione individuale di altri.** (es: decreto Atp CS 6446 del 2018)

Sulla notifica

Si precisa che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere non una specifica sede di servizio ma un ambito territoriale, a cominciare dall'ambito Calabria 03, per come indicato in domanda. Tale circostanza è stata valutata dalla giurisprudenza di merito sufficiente ed idonea ad escludere il litisconsorzio di altri docenti, atteso anche che è prassi degli ATP in generale e di quello di Cosenza in particolare, (come risulta dai decreti ATP prodotti agli atti e richiamati in ricorso) di assegnare i docenti, trasferiti per provvedimento giudiziale o amministrativo, in soprannumero sugli ambiti (Così: Tribunale di Milano 13321/16, Tribunale di Vercelli: ordinanza cautelare del 03/01/2017).

Ciò premesso, laddove L'Ill.mo Giudice adito ritenga necessaria la notifica nei confronti di controinteressati litisconsorti necessari, essi si ritiene possano essere individuati in tutti i docenti di scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo, di cui all'art. 6 CCNI 2016/17 fasi B, C, D assegnatari degli ambiti territoriali indicati in domanda dalla prof Egidio.

Per tale motivo, stante il loro numero eccessivo e l'obiettivo difficoltà di provvedere alla notifica, attesa anche la mancata conoscenza dei recapiti, chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a



notificare ai suindicati controinteressati il ricorso attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, nell'apposita sezione dedicata alle notifiche per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, l'istante al fine di ottenere il giusto riconoscimento del suo diritto al trasferimento nelle sedi prescelte, rapp.ta e difesa come sopra,

CHIEDE

che l'On. Tribunale di La Spezia, odiernamente adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale, e conseguentemente ordinare al Miur di disporre detto trasferimento nell'ambito Calabria 0003 o negli altri ambiti territoriali della provincia di Cosenza secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2016 a partire dal primo.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre al procuratore antistatario.

In via istruttoria si produce la seguente documentazione:

- 1 domanda trasferimento anno 2016/17;
- 2 domanda trasferimento anno 2017/18;
- 3 domanda trasferimento anno 2018/19
- 4 istanza di conciliazione al Miur
- 5 Ccni mobilità 2016;
- 6 decreto ATP di Cosenza del 27/12/2018
- 7 cedolino stipendio
- 8 bollettino trasferimenti anno 2016/17
- 9 bollettino trasferimenti anno 2017/18
- 10 sentenza Tribunale Pordenone 58/2018
- 11 decreto Atp Cs 6446/2018
- 12 dichiarazione esenzione c.u

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato

Cosenza li 07/04/2019

avv. Rosamaria Ventura







